



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

REGOLAMENTO
DELLE
COMUNITÀ STUDENTESCHE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'EDiSU
in data 29 giugno 2016 con delibera n. 19



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

REGOLAMENTO DELLE COMUNITA' STUDENTESCHE

PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 - Il Collegio (la Residenza) rappresenta il luogo in cui gli alunni, senza alcuna distinzione di provenienza, reddito, estrazione socio-culturale, tipologia di corso di studio, attendono ai più alti livelli di formazione superiore nel rispetto delle regole di civile convivenza. Il confronto e la dialettica rappresentano gli strumenti privilegiati per la risoluzione di qualsivoglia problema.

Art. 2 - Finalità primaria del Collegio (della Residenza) è quella di consentire agli Alunni il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, di cultura e di preparazione professionale, anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico e mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle possibilità di bilancio dell'Ente, quanto utile per rendere proficua la frequenza ai corsi universitari e post-universitari. Il Collegio (La Residenza) contribuisce al conseguimento di una piena maturazione civile, sociale e culturale dei propri alunni consentendo loro una consapevole partecipazione alla vita comunitaria.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, il Collegio (la Residenza) offre agli Alunni oltre ai servizi logistici, anche assistenza culturale e formativa, mediante la realizzazione di biblioteche e l'organizzazione di conferenze, anche pubbliche e seminari interni aventi ad oggetto temi e problematiche di interesse culturale e sociale, corsi integrativi, anche in collaborazione con altre istituzioni a ciò deputate, fornendo così agli Alunni occasioni e momenti di dibattito, di indagine e di arricchimento intellettuale.

DEGLI ALUNNI

Art. 4 - Sono Alunni del Collegio (Residenza) gli studenti dichiarati vincitori del concorso annuale bandito dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università degli Studi di Pavia (EDiSU) e quelli riconfermati nel posto ai sensi del Bando di Concorso.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Presso la Comunità possono essere riservati posti di Alunno per laureati, specializzandi, perfezionandi, iscritti al dottorato di ricerca, nei modi e nei termini di cui al Bando di Concorso oppure in qualità di ospiti temporanei per "Accommodation Service".

Art. 5 - Il posto di Alunno si mantiene per gli anni successivi a quello di entrata in Collegio (Residenza), ottemperando agli obblighi previsti dal Bando di concorso nei modi e nei termini in esso stabiliti.

In caso di passaggio da un Corso di laurea ad un altro, l'Alunno può chiedere al Rettore di essere confermato nel posto in deroga al principio della continuità scolastica di cui al bando di Concorso, mediante domanda debitamente motivata.

Il Rettore può accettare o respingere l'istanza, con provvedimento motivato approvato dal Presidente dell'EDiSU.

Art. 6 - Il posto ai laureati è conferito di regola per un anno e può essere confermato sino al completamento del percorso di studio specifico purché i fruitori superino i normali esami di profitto previsti dai rispettivi piani di studio, ovvero, nei casi in cui tali esami non siano previsti, producano, nei termini di cui al bando di concorso (voce Riconferme), una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle proprie ricerche, approvata dal Docente di Riferimento o dal Responsabile della Ricerca.

Qualora, anche in corso d'anno, l'alunno laureato interrompa il rapporto con l'Università degli Studi di Pavia, per ciò solo perde anche la titolarità del posto assegnato.

In sede di riconferma il Rettore terrà conto anche della collaborazione che il laureato abbia profuso nella promozione delle diverse forme di attività culturali e tutoriali nel Collegio (Residenza) e, ove l'Alunno sia laureato in Medicina e Chirurgia abilitato all'esercizio della professione, di assistenza medica di primo intervento.

DEI DIRITTI DEGLI ALUNNI

Art. 7 - La camera, completa dell'arredo funzionale, è assegnata all'Alunno che può utilizzarla per tutta la durata dell'anno accademico, esclusi i periodi delle



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

vacanze estive, natalizie e pasquali come previsti dal Calendario accademico e tenuto conto dell'organizzazione della struttura e dei servizi, ed il periodo di chiusura di settembre, riservato, di regola, ad ospitare partecipanti a manifestazioni scientifiche e culturali.

L'Alunno che abbia particolari esigenze di soggiornare in collegio nel mese di settembre potrà avanzare istanza scritta al Rettore/Direttore nella quale siano documentate dette esigenze, e il Rettore/Direttore provvederà compatibilmente con il rispetto delle esigenze di cui al comma precedente.

La pulizia della camera, la fornitura ed il lavaggio delle lenzuola, dei copriletto e delle coperte (fatta eccezione per il Collegio Golgi e le Residenze) sono garantiti in modi e tempi compatibili con l'organizzazione dei servizi interni della struttura e le relative disponibilità di bilancio.

Art. 8 - L'Alunno ha diritto di fruire della prima colazione all'interno del Collegio (fatta eccezione per il Collegio Golgi e le Residenze) durante i periodi di apertura e secondo le modalità previste dal Bando di concorso.

Non sono previste forme di rimborso per le prime colazioni non fruite, per qualsiasi motivo, dall'Alunno. Qualora nella struttura esistano cucine collettive le stesse sono fruibili dagli Alunni nel rispetto delle disposizioni impartite dal Rettore (Direttore).

Art. 9 - Gli Alunni dei Collegi (fatta eccezione per il Collegio Golgi e le Residenze) hanno diritto al servizio gratuito di lavanderia della biancheria da letto e sono tenuti a permettere al personale addetto di effettuare il cambio della biancheria secondo le scadenze e gli orari fissati dall'Economato.

Art. 10 - Gli Alunni possono ricevere nella camera assegnata ospiti esterni, dandone preventivo avviso al portiere di turno che anoterà in apposito registro i



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

nominativi degli ospiti, in ogni caso non potranno essere autorizzati più di 4 ospiti esterni per camera.

In caso gli Alunni intendano ospitare estranei nelle sale comuni, deve essere richiesta l'autorizzazione al Rettore. Le persone estranee al Collegio (alla Residenza) possono accedervi durante gli orari di portineria. Gli Alunni sono personalmente responsabili del comportamento dei loro ospiti.

Art. 11 - Gli Alunni hanno diritto di utilizzare le strutture ed i beni comuni del Collegio (Residenza) nell'osservanza delle norme di civile convivenza e di buona educazione.

Art. 12 - L'Alunno ha diritto di manifestare, nel rispetto delle regole di civile convivenza, le proprie idee, di avanzare proposte, di esercitare il diritto di critica nell'ambito della Comunità.

DEI DIRITTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 13 - Gli Alunni all'inizio dell'anno accademico possono eleggere un Comitato Alunni che rappresenterà la Comunità per tutte le questioni interne di interesse generale.

Il Comitato Alunni, organo consultivo del Rettore (Direttore), esprime parere relativamente all'utilizzo dei fondi relativi alle attività culturali, ricreative e sportive ed agli acquisti di dotazioni librarie e di altri beni strumentali a dette attività; promuove e organizza, previa autorizzazione del Rettore (Direttore), attività culturali e sportive, evidenzia specifiche problematiche proponendo altresì soluzioni che siano atte a migliorare la vita comunitaria.

Art. 14 - Il Comitato Alunni è composto:

- per Comunità fino a 120 Alunni: 4 rappresentanti degli Alunni



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

- per Comunità fino a 200 Alunni: 6 rappresentanti degli Alunni
- per Comunità oltre 200 Alunni: 8 rappresentanti degli Alunni.

Art. 15 - Le elezioni dei componenti del Comitato Alunni si tengono di norma entro il 30 novembre di ogni anno e sono indette, su proposta del Comitato uscente, dal Rettore (Direttore) del Collegio (Residenza) che dovrà dare tempestiva comunicazione all'EDiSU dei risultati delle stesse.

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo tutti gli Alunni del Collegio in regola con i requisiti di merito ed economici di cui al Bando di Concorso; non hanno diritto all'elettorato gli ospiti temporanei del Collegio/Residenza.

Ogni alunno potrà esprimere sulla scheda un numero di preferenze non superiore alla metà dei componenti eleggibili.

In caso di dimissioni, il componente dimissionario viene sostituito nel ruolo dal primo dei votati non eletti.

Il Comitato Alunni designa a maggioranza semplice un coordinatore.

Il mandato del Comitato ha la durata di un anno accademico; i componenti del Comitato sono rieleggibili per non più di tre mandati anche non consecutivi.

DEI DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 16 - Gli Alunni hanno il dovere di versare la retta annuale, il deposito cauzionale e le eventuali integrazioni alle tariffe richieste dall'Economato e di soddisfare il requisito di merito nei tempi e nei modi previsti annualmente dal bando di concorso.

L'economato rilascerà all' Alunno che abbia versato la retta intera o le singole rate della retta regolare ricevuta fiscale.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, fatte salve le deroghe espressamente previste dal Bando



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

di concorso, l'Alunno non sarà riconfermato nel posto e dovrà lasciare libera la camera assegnata nei modi e nei tempi stabiliti dal Rettore.

Gli Alunni debbono tenere costantemente informato il Rettore (Direttore) circa l'andamento dei propri studi, presentare, nei termini stabiliti, copia del piano di studi approvato e certificare, con documentazione ufficiale dell'Università, il conseguimento dei c.f.u. necessari per la riconferma nei tempi e nei modi stabiliti dal Rettore.

Art. 17 - Gli Alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato all'interno del Collegio (Residenza) nei confronti degli altri alunni e del personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura, devono evitare ogni forma di turbativa della quiete della Comunità e dei cittadini che occupano abitazioni limitrofe alla struttura e collaborare con il personale per mantenere tranquilla e serena la convivenza.

A tal fine sono sempre proibiti, specialmente di notte, schiamazzi ed attività comunque rumorose.

Art. 18 - Al momento dell'assegnazione della camera l'Alunno è tenuto al versamento di un deposito cauzionale la cui entità è stabilita dall'Amministrazione.

Gli Alunni sono responsabili del corretto uso della camera assegnata, degli arredi di pertinenza, nonché di tutte le strutture e dotazioni afferenti alle parti comuni del Collegio/Residenza.

Agli Alunni non è consentito modificare gli arredi della camera, gli impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.

Qualora l'alunno intenda introdurre nella camera assegnata o negli spazi comuni elementi e dotazioni ulteriori rispetto a quelli presenti al momento del suo ingresso nella Comunità, deve farne preventiva richiesta al Rettore (Direttore). Solo dopo aver ottenuto autorizzazione scritta, potrà provvedere di conseguenza.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Gli eventuali costi per il risarcimento dei danni arrecati agli arredi della camera assegnata o a altri arredi, attrezzature, impianti o beni del Collegio (della Residenza) verranno decurtati dal deposito cauzionale dell'Alunno responsabile degli stessi.

Ove la somma in deposito risultasse insufficiente, l'Alunno sarà tenuto a versare direttamente la differenza e a integrare il deposito cauzionale.

Qualora non sia individuato il responsabile dei danni, i costi saranno decurtati *pro-quota* dai fondi cauzionali di tutti gli Alunni.

A richiesta del Rettore gli Alunni sono tenuti a integrare il fondo cauzionale quando questo risulti incapiente.

Art. 19 - Gli orari di chiusura serale del Collegio (Residenza) e quelli della portineria sono fissati dal Rettore compatibilmente con la disponibilità di personale e le esigenze di bilancio.

A ogni Alunno al momento dell'ingresso in Collegio viene data una copia delle chiavi della camera e del portone, previo versamento di una somma di denaro che verrà restituita al momento della riconsegna delle stesse da parte dell'Alunno che lasci definitivamente la struttura.

L'Alunno che si assenta dal Collegio (Residenza) per periodi superiori alle 48 ore deve farne annotazione sull'apposito registro di portineria, tenuto secondo le modalità stabilite da Rettore/Direttore.

Art. 20 - Gli Alunni devono consentire al personale di servizio l'accesso, dopo le ore 8,30, alla camera assegnatagli per l'effettuazione delle pulizie e comunque in qualsiasi momento a fini ispettivi per ragioni di manutenzione, sicurezza e prevenzione.

Art. 20 bis - Gli Alunni sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione e alle attività informative in tema di salute e sicurezza e di misure antincendio che l'Ente, tramite il Servizio di prevenzione e protezione, organizza. Sono inoltre obbligati a rispettare tutte le norme dettate



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

per garantire la sicurezza del Collegio (Residenza), del personale che vi opera e degli alunni che vi sono ospitati. Gli Alunni devono rispettare le prescrizioni impartite dall'EDiSU e dal Rettore/Direttore in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli Alunni sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni stabilite dall'EDiSU e dal Rettore/Direttore in tema di risparmio energetico e di uso sostenibile delle risorse.

Il mancato rispetto di detti obblighi, impregiudicata l'applicazione delle norme sanzionatorie da parte delle autorità competenti, è sanzionato in via disciplinare ai sensi del successivo art. 24.

DEI SERVIZI COMUNI

Art. 21 - La biblioteca, la palestra, la sala musica, la sala tv, le cucine comuni e ogni altro spazio comune sono a disposizione degli Alunni secondo gli orari stabiliti dal Rettore, compatibilmente con la disponibilità di personale e le esigenze di bilancio. In tutti questi luoghi, come nelle camere assegnate agli Alunni, vige il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003.

Il Rettore/Direttore può decidere la chiusura temporanea di una o più sale comuni anche in relazione a comportamenti degli Alunni ritenuti inadeguati o non rispettosi dell'utenza studentesca, del personale e della struttura stessa.

Art. 22 - Qualora, in caso di forza maggiore, i servizi del Collegio (Residenza) fossero temporaneamente sospesi o ridotti, l'Alunno non avrà per ciò solo diritto a decurtazioni della retta o risarcimenti per il mancato godimento degli stessi.

Gli Alunni sono tenuti a collaborare sempre con il personale del Collegio (Residenza) per ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti da tali sospensioni e/o interruzioni.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

DELLA DISCIPLINA

Art. 23 - Il Rettore (Direttore), in quanto soggetto al quale è affidata la direzione del Collegio (Residenza), ha l'obbligo di vigilare sull'andamento degli studi e sul profitto degli Alunni e sulla loro condotta affinché la stessa nei rapporti con i compagni e con il personale operante nella struttura sia conforme ai principi della civile convivenza. Al fine di migliorare il funzionamento della Comunità e di perseguire gli obiettivi di educazione, formazione e arricchimento culturale degli Alunni, il Rettore (Direttore) può impartire ulteriori disposizioni non espressamente previste nel presente Regolamento purché non siano in contrasto con il suddetto Regolamento.

Art. 24 - Le violazioni al presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni impartite dal Rettore (Direttore) danno luogo a sanzioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- ✓ ammonizione;
- ✓ sospensione da 1 g a 14 giorni;
- ✓ sospensione da 15 gg a 3 mesi;
- ✓ espulsione.

Ammonizione e sospensione vengono irrogate direttamente dal Rettore (Direttore) con provvedimento motivato.

L'espulsione è irrogata con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione dell'EDISU su proposta motivata del Rettore (Direttore).

All'Alunno è sempre riconosciuto il diritto di esporre per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie ragioni e giustificazioni.

Di ogni sanzione disciplinare deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale dell'Alunno e deve esserne data immediata comunicazione ai genitori. In caso di sospensione deve essere trasmessa copia del provvedimento al Presidente dell'EDISU.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - L'Alunno, accettando l'assegnazione della camera, si impegna:

- a rispettare il presente Regolamento e le ulteriori disposizioni che il Rettore (Direttore) ritenga necessario impartire purché non siano in contrasto con il suddetto Regolamento.
- a collaborare lealmente al buon andamento del Collegio (Residenza)
- a partecipare fattivamente alla vita comunitaria
- a far assumere in solido ai propri genitori , in solido da garante, mediante sottoscrizione di apposito modulo, il formale impegno al pagamento della retta e delle altre spese, nonché al versamento delle quote dei fondi cauzionali.

Art. 26 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al bando di concorso annuale, alla legge regionale sul diritto allo studio e alle leggi vigenti.